



**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE
E IL FUNZIONAMENTO
DEI NIDI E MICRO NIDI
DELL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE B02**

APPROVATO CON DELIBERA CDA N 15 del 18/06/2026

CHE SOSTITUISCE IL PRECEDENTE APPROVATO CON DELIBERA DI CDA N. 18 del 27.05.2025

INDICE
TITOLO I° PRINCIPI GENERALI

- ART. 1 Oggetto
- ART. 2 Servizi - 2.1 Nido D'Infanzia - 2.2 Micro - Nido
- ART. 3 Finalità
- ART. 4 Rapporti con il territorio
- ART. 5 Utilizzo strutture private
- ART. 6 Requisiti delle Strutture
- ART. 7 Mensa
- ART. 8 Trasporto

TITOLO II° ORGANIZZAZIONE

- CAPO I° - DOTAZIONE ORGANICA
- ART. 9 Direzione*
- ART. 10 Personale*
- ART. 11 Collaborazioni*
- ART. 12 Consulenze

TITOLO III° FUNZIONAMENTO

- CAPO II° - SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
- ART. 13 Calendario scolastico
- ART. 14 Orario
- ART. 15 Rapporti con le famiglie
- ART. 16 Sperimentazione didattica

- CAPO III° - AMMISSIONI
- ART. 17 Fruitore
- ART. 18 Domande di ammissione
- ART.19 Criteri di accesso ai servizi e composizione delle graduatorie
- Art. 20 Norme sanitarie
- ART.21 Quota di compartecipazione alla spesa
- ART.22 Riduzioni
- ART.23 Rinvio

Art. 1

Oggetto

Il presente Regolamento norma le modalità organizzative e gestionali dei Servizi Nido e Micro Nido, nonché le strutture operative agli stessi preposte indirizzate alla prima infanzia, nel rispetto di quanto previsto dal “Regolamento n. 4 del 7 aprile 2014 di attuazione della Legge regionale della Campania 23 ottobre 2007, n. 11 (Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della Legge 8 novembre 2000, n. 328)”, pubblicato sulla B.U.R.C. n. 28 del 28 aprile 2014 e del catalogo dei servizi sociali di cui alla DGRC n. 107/2014 così come integrato dalla DGRC n. 490/2015.

Art. 2

Servizi

2.1 Nido D’Infanzia e Micro nido

Il Nido è un servizio rivolto alla prima infanzia, quale servizio educativo e sociale per bambini di età compresa da 3 mesi a tre anni che prevede, altresì, la mensa e il riposo pomeridiano dei piccoli.

Il servizio garantisce l’accoglienza e la cura del bambino (pasti, riposo, ...), rispondendo alle sue esigenze primarie e ne favorisce la socializzazione, l’educazione, lo sviluppo armonico, l’acquisizione dell’autonomia, attraverso il gioco, le attività laboratoriali annuali, espressive e di prima alfabetizzazione.

Il nido d’infanzia prevede una ricettività dai 30 ai 60 posti-bambino.

Il Micro-Nido è un servizio socio-educativo per la prima infanzia da 3 mesi a tre anni e si differenzia dal nido per minore capacità di accoglienza.

Il servizio di micro – nido può ospitare, infatti, dai 6 ai 29 posti-bambino.

Garantisce i servizi di mensa e riposo pomeridiano e dunque comporta un’organizzazione complessa e mantiene gli stessi requisiti strutturali, organizzativi e funzionali del nido d’infanzia.

I servizi devono prevedere uno spazio interno destinato ai bambini non inferiore a mq. 6 per minore, nonché una superficie complessiva, tra spazi interni ed esterni, non inferiore a 10 mq per minore.

Il servizio di nido può essere a tempo pieno, con orario di apertura pari o superiore alle 8 ore giornaliere, o a tempo parziale, con orario di apertura inferiore alle 8 ore giornaliere.

L’orario di permanenza presso il nido, comunque, non può essere superiore alle 10 ore giornaliere. Il nido può organizzarsi in sezioni sia omogenee che eterogenee per età. Particolare attenzione andrà posta alla sezione dei più piccoli (bambini da 3 a 10-12mesi)

Garantisce i servizi di mensa e riposo pomeridiano e dunque comporta un’organizzazione complessa. Il Servizio deve prevedere la presenza di un rapporto tra figure professionali e utenti paria: 1 a 5 bambini tra 3 e i 12 mesi, 1 a 8 bambini tra i 13 e i 24 mesi, 1 a 10 bambini tra i 25 e i 36 mesi.

Di tali figure professionali almeno una deve essere di III livello e deve osservare una presenza nel servizio a tempo pieno, ossia secondo il monte ore stabilito dal proprio C.C.N.L di riferimento (ad es: 36 ore settimanali per i dipendenti pubblici C.C.N.L. EE.LL. e 38 ore settimanali per i dipendenti delle cooperative sociali ecc...). Delle figure professionali di III livello deve essere data priorità al laureato in scienze dell’educazione e della formazione oppure

all'Educatore professionale.

Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa statale, Regionale n. 490/2015, in materia di figure professionali, la dotazione organica del personale dei nidi si compone nel seguente modo:

- Coordinatore In possesso di laurea magistrale in psicologia o in sociologia, in scienze dell'educazione, in scienze della formazione, in scienze dei servizi sociali. Tale figura deve avere un contratto di subordinazione per almeno 12 ore settimanali;
- Figure professionali di II livello:
 - ✓ Con formazione specifica su tematiche educative e psicopedagogiche relative all'età evolutiva, nonché sulla mediazione culturale, se presenti minori stranieri.
 - ✓ Il personale in possesso dei titoli di studio di maturità o diplomi di scuola magistrale, diploma di istituto magistrale, diploma di puericultrice, o altri titoli equipollenti, che ha già prestato servizio come operatore addetto all'infanzia, in data antecedente all'entrata in vigore del Regolamento 4/2014, in mancanza delle qualifiche previste dalla suddetta norma, deve possedere un'esperienza lavorativa di almeno 12 mesi in tale tipologia di servizio, documentata da iscrizione agli enti assicurativi e previdenziali obbligatori e regolare contratto di lavoro.
- Figure professionali di III livello: Laureato in scienze dell'educazione e della formazione oppure Educatore professionale oppure Assistente sociale.

Art. 3

Finalità

I servizi sopra descritti sono finalizzati ad offrire ai bambini un luogo di socializzazione e di stimolo delle loro potenzialità cognitive, affettive e sociali, nella prospettiva del loro benessere e del loro armonico sviluppo.

Nell'ambito della massima integrazione con gli altri servizi educativi, sociali e sanitari rivolti all'infanzia, essi favoriscono la continuità educativa in rapporto alla famiglia, all'ambiente sociale ed agli altri servizi esistenti, mettendo in atto azioni positive per offrire ai suoi utenti pari opportunità e garantendo le differenze e, svolgendo, altresì, un'azione di prevenzione contro ogni forma di svantaggio ed un'opera di promozione culturale e di informazione sulle problematiche relative alla prima infanzia.

I servizi suddetti si pongono quali ulteriori obiettivi:

- l'assistenza e l'educazione del bambino allo scopo di favorirne la crescita e lo sviluppo delle capacità psicofisiche integrandosi con l'azione educativa della famiglia;
- il sostegno organizzativo ed educativo della famiglia, anche nell'ambito dell'educazione sanitaria, della prevenzione delle patologie fisiche e psicologiche e del disagio sociale. Il Servizio, inoltre, costituirà un osservatorio permanente sulle problematiche della prima infanzia.

TITOLO II° - ORGANIZZAZIONE

Art. 4

Rapporti con il territorio

Il Servizio è organizzato in Strutture pubbliche messe a disposizione dai Comuni consorziati, proprietari delle stesse.

Art. 5

Utilizzo strutture private

Nelle ipotesi di nuove e maggiori esigenze della collettività, non soddisfatte dalle strutture pubbliche in essere, l'Azienda Speciale Consortile B02 potrà convenzionarsi con privati organizzatori di servizi analoghi, aventi i medesimi standard qualitativi dei servizi pubblici di cui ai successivi articoli.

Art. 6

Requisiti delle Strutture

Le strutture adibite a Nido e/o Micro Nido, sia pubbliche che private, devono essere conformi a quanto previsto nel citato Regolamento del 7 aprile 2014, n. 4, nel catalogo dei servizi sociali di cui alla DGRC n. 107/2014, così come integrato dalla DGRC n. 490/2015.

Art. 7

Mensa

Gli utenti fruiscono del servizio di refezione all'interno delle strutture. La qualità dietologica dei pasti viene predeterminata annualmente da apposito personale sanitario dell'A.S.L. San Giorgio del Sannio per le diverse fasce d'età e costituisce vincolo preparatorio per la ditta che si aggiudicherà il servizio mensa.

Art. 8

Trasporto

In presenza di disponibilità da parte dell'Azienda Speciale Consortile B02 si può prevedere un servizio di trasporto presso le strutture per la prima infanzia con una specifica quota di compartecipazione che all'uopo si provvederà a regolamentare.

TITOLO III° - FUNZIONAMENTO

CAPO I° DOTAZIONE ORGANICA

Art. 9

Direzione

Gli asili nido/micro nidi, come definiti nei precedenti articoli, sono coordinati dal Responsabile Area minori dell'Azienda Speciale Consortile B02 che provvede, in particolare:

- alla gestione delle risorse economiche assegnate al Servizio, espletamento di gare, assegnazione di forniture, e di quanto altro necessario al buon funzionamento delle strutture medesime;
- ai rapporti con Enti ed Associazioni diversi;
- ai rapporti con le famiglie degli utenti;
- all'organizzazione e direzione di corsi specializzazione e di aggiornamento del personale, nonché di tirocinio a richiesta di Università e di Scuole professionali diverse.

Art. 10

Personale

Il personale è composto da: Coordinatore pedagogico, unità educative, unità ausiliarie in possesso degli specifici requisiti professionali e in numero proporzionato agli standard previsti dal Regolamento n. 4/e 2014 di attuazione della Legge regionale della Campania n 11/07 e dal catalogo dei servizi sociali di cui alla DGRC n. 107/2014, così come integrato dalla DGRC n. 490/2015.

Art. 11

Collaborazioni

In relazione ad esigenze particolari, l'Azienda Speciale Consortile B02 può autorizzare l'utilizzo di personale tirocinante inviato dall'Università o da altre Scuole pubbliche, nonché volontari, purché utilizzato in qualsiasi attività esclusivamente a titolo di supporto. Il personale tirocinante e volontario non potrà, in alcun caso, sostituire il personale in servizio e dovrà essere assicurato, come per legge, e dotato dei requisiti di idoneità morale e sanitaria.

Art. 12

Consulenze

In relazione ad esigenze particolari si possono richiedere consulenze a professionisti esterni e consulenze socio-psicopedagogiche a personale dipendente dell'Azienda Speciale Consortile B02, al fine di assicurare interventi individualizzati per la eliminazione di condizioni di disagio specifiche dei bambini.

CAPO II° - SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Art.13

Calendario scolastico

L'attività degli asili nido e dei micro-nidi, in applicazione della normativa contrattuale e della legislazione vigente, si sviluppa secondo il calendario scolastico ministeriale, nell'arco di tempo compreso tra il mese di settembre e giugno dell'anno solare. Per esigenze particolari o impreviste connesse alla erogazione dei servizi pubblici essenziali, l'attività può essere sospesa per il periodo strettamente necessario. Il servizio potrà essere prolungato oltre il calendario Regionale scolastico per particolari esigenze del territorio.

Art. 14

Orario

I servizi di Asilo Nido e Micro Nido possono essere a tempo pieno, con orario di apertura pari o superiore alle 8 ore giornaliere, o a tempo parziale, con orario di apertura inferiore alle 8 ore giornaliere.

L'orario di apertura giornaliero previsto è: dalle ore 7.45 alle ore 15.45 dal lunedì al venerdì, con una tolleranza per l'ingresso fino alle ore 9.00.

L'utenza ha la possibilità di frequentare il servizio con orario part-time: dalle ore 7.45 alle ore 12.45, senza pasto.

L'orario di frequenza, sarà programmato annualmente sulla base delle esigenze didattiche, organizzative e territoriali e indicato nell'avviso pubblico di cui all'art. 18.

Qualora si rilevi una diversa e generalizzata necessità dell'utenza, l'Azienda Speciale Consortile B02 valuterà l'opportunità di modifica degli stessi orari e la compatibilità con le esigenze del servizio offerto.

L'orario deve essere affisso in luogo ben visibile per l'utenza che è tenuta a rispettarlo.

Art. 15

Rapporti con le famiglie

Il personale educativo terrà costantemente informate le famiglie degli utenti sull'andamento dell'attività socio-didattica e sulle problematiche particolari che dovessero emergere. Tali rapporti relazionali avverranno nel corso delle riunioni periodicamente effettuate secondo il calendario varato dalla Direzione.

Art.16

Sperimentazione didattica

In esecuzione del regolamento 7/2014 n.4 la coordinatrice e le educatrici assegnate a ciascuna struttura elaborano un Piano di Programmazione e modalità di Controllo dei risultati, relativi a:

- Obiettivi generali e specifici del servizio;
- Azioni finalizzate a garantire la continuità assistenziale, attraverso il raccordo con altri servizi, strutture e agenzie del territorio;
- Contatto con l'ambiente esterno e fruizione del territorio da parte da parte degli utenti;

- Prevenzione del burnout;
- Formazione del personale.

CAPO III° - AMMISSIONI

Art. 17

Fruitori

Possono beneficiare dei servizi prima infanzia i nuclei familiari con i seguenti requisiti:

- essere residenti in uno dei Comuni dell'Ambito B02: Apice, Buonalbergo, Calvi, Castelpoto, Cautano, Foglianise, Paduli, Pago Veiano, Pesco Sannita, Pietrelcina, Ponte, San Giorgio del Sannio, San Martino Sannita, San Nazzaro, San Nicola Manfredi, Sant'Angelo a Cupolo, Sant'Arcangelo Trimonte, Torrecuso, Vitulano;
- in caso di nuclei genitoriali legalmente separati e/o divorziati fa fede la residenza del minore che beneficia del servizio, anche per minori destinatari di provvedimenti di affidamento condiviso o paritario;
- avere quali componenti bambini di età compresa tra i 12 e i 36 mesi.

In caso di mancata copertura dei posti disponibili, l'Azienda si riserva la facoltà di ammettere al servizio bambini con un'età inferiore.

Possono presentare domanda di iscrizione anche i non residenti, per i quali sarà formulata apposita graduatoria, a cui sarà dato seguito, solo dopo aver soddisfatto le richieste dei residenti nei Comuni afferenti all'Ambito B2.

Art. 18

Domande di ammissione

Le domande di ammissione al servizio devono pervenire solo ed esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo dell'Azienda: aziendaconsortileb02@pec.it, entro i termini stabiliti dall'apposito avviso preventivamente reso pubblico.

La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:

1. Documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente/dei richiedenti.
2. ISEE minorenni in corso di validità.
3. Dichiarazione dello stato d'occupazione del/dei genitori del minore (copia del contratto, busta paga, etc ...).
4. Per lavoratori autonomi autocertificazione con fotocopia di attribuzione partita IVA e doc. identità.
5. Dichiarazione relativa alle vaccinazioni effettuate previste dalla legge, da scaricare dall'apposita App della Regione Campania o rilasciata dall'Asl competente o dal pediatra di base ovvero dichiarazione relativa all'omissione o al differimento (per chi si trova in particolari condizioni cliniche): attraverso attestazione redatta dal medico di medicina generale o dal pediatra del SSN.
6. Copia fotostatica del codice fiscale del minore.
7. Regolamento per la gestione ed il funzionamento del micro nido debitamente sottoscritto per accettazione in ogni pagina da entrambi i genitori e/o dal soggetto esercente in via esclusiva la potestà genitoriale.

8. Certificati sanitari necessari per il familiare o il suo delegato che seguirà il periodo di inserimento.

L'attestazione ISEE resta valida fino al termine dell'anno educativo in corso.

In caso di mancata presentazione dell'attestazione ISEE verrà assegnata la retta massima prevista come dettagliato nel successivo art. 21.

I bambini che cambiano residenza nel corso dell'anno educativo possono frequentare sino alla fine di detto anno.

Il bambino che senza giustificato motivo resta assente per 15 giorni anche non consecutivi, viene dismesso da parte dell'Azienda Consortile dopo gli opportuni accertamenti, dando luogo alla sua sostituzione con riferimento alla graduatoria.

Le domande non complete di documentazione dovranno essere regolarizzate entro il termine stabilito nella richiesta di integrazione. Trascorso il suddetto termine, la domanda incompleta non verrà inserita nella graduatoria.

I bambini già ammessi nell'anno educativo precedente hanno obbligo di compilare il *Modello B* e allegare solo la seguente documentazione:

- ISEE minorenni in corso di validità;
- Regolamento per la gestione ed il funzionamento del micro nido debitamente sottoscritto da entrambi i genitori per accettazione in ogni pagina.

Chi al momento della presentazione dell'istanza viene escluso per mancanza del requisito minimo dell'età, può ripresentare domanda il giorno dopo il compimento del 12° mese del minore ed essere collocato in lista d'attesa secondo le procedure di cui al successivo art. 19.

I bambini che senza giustificato motivo non si presentino entro il 15° giorno dall'inizio delle attività, non avranno diritto al posto loro riservato e, d'ufficio, si procederà alla cancellazione dalla graduatoria senza alcun diritto.

Art. 19

CRITERI DI ACCESSO AI SERVIZI (NIDO E MICRONIDO) E COMPOSIZIONE DELLE GRADUATORIE

Per tutte le domande pervenute entro i termini e fino al raggiungimento dei posti disponibili, verrà stilata la relativa graduatoria in ordine decrescente di punteggio, con diritto di precedenza per: il/la bambino/a già frequentante il micro nido, bambini in condizione di disabilità, bambini nel cui nucleo familiare sono presenti persone non autosufficienti, bambini orfani di uno o entrambi i genitori, bambini di madre nubile lavoratrice o padre celibe lavoratore o vedova/o, bambini con situazioni di grave disagio socio-familiare su segnalazione ed accertamento del Servizio Sociale Professionale e/o del Tribunale per i Minorenni, bambini gemelli, bambini i cui genitori lavorino entrambi.

La graduatoria verrà compilata entro venti giorni dalla scadenza della data di presentazione delle domande.

La graduatoria pubblicata all'albo pretorio on line dell'Azienda B02 ha valore di comunicazione di ammissione dei propri figli al servizio.

Per eventuali istanze pervenute entro i termini stabiliti dall'avviso ma che sono in esubero rispetto al numero dei

posti disponibili, sarà stilata la relativa lista d'attesa.

La lista di attesa sarà redatta sulla base dei criteri previsti dell'art. 19 del presente regolamento.

L'Ufficio di Piano provvederà ad assegnare i posti che si renderanno liberi durante l'anno scolastico, secondo l'ordine di graduatoria dei richiedenti in lista di attesa. Qualora, esaurite le graduatorie, rimanessero posti disponibili potranno essere accolti bambini non residenti nel territorio dell'Azienda.

Le domande presentate fuori dai termini indicati nell'avviso, verranno istruite solo ad esaurimento della lista d'attesa in corso e della graduatoria dei non residenti.

Qualora dai controlli effettuati ai sensi del D.P.R. 445/2000 le dichiarazioni dovessero risultare mendaci o non corrette, in ordine ad elementi determinanti ai fini dell'attribuzione del punteggio e all'ammissione al servizio, si provvederà, ai sensi dell'art 75 del citato D.P.R., alla conseguente ricollocazione in graduatoria secondo il punteggio spettante e sulla base degli elementi accertati.

L'utente potrà presentare, ove ravvisi una irregolarità, ricorso nelle forme di legge entro i successivi venti giorni.

La graduatoria verrà elaborata sulla base dei seguenti criteri (e dei relativi punteggi):

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO
Nucleo con un solo genitore occupato (lavoratore dipendente o lavoratore autonomo)	pt. 3
Nucleo con entrambi i genitori occupati (lavoratori dipendenti o lavoratori autonomi)	pt. 4
Nucleo monogenitoriale con genitore occupato (lavoratore dipendente o lavoratore autonomo)	pt. 4
Presenza nel nucleo familiare di ulteriori figli in età prescolare, ovvero con un'età compresa tra 0 e 5 anni	pt. 1
Presenza nel nucleo di fratellino o sorellina già frequentante il medesimo micro-nido nell'anno educativo precedente e in conferma per l'anno educativo successivo.	pt. 1
Presenza nel nucleo familiare di persone non autosufficienti (riconoscimento invalidità 100% e/o handicap con connotazione di gravità ai sensi dell'art. 3, c.3 della L.104/92)	pt. 1
Famiglia con problemi socio-economici- sanitari che comportino un'adeguata assistenza, accertati dall'assistente sociale territorialmente competente	pt. 2
Bambino/a in affido familiare	pt. 1
Gemelli	pt. 1
Bambino/a disabile (riconoscimento invalidità e/o attestato di riconoscimento di handicap L.104/92)	pt. 2
ISEE da 0 a 6000 €	pt. 5
ISEE da 6000,01 a 12.000 €	Pt. 4
ISEE da 12.000,01 a 24.000 €	pt. 3
ISEE da 24.000,01 a 34.000 €	pt. 2
ISEE Oltre 34.000 €	pt. 1

In caso di parità di punteggio, vengono stabilite, nell'ordine, le seguenti condizioni di priorità:

- ✓ Entrambi i genitori occupati a tempo pieno o lavoratori autonomi;

- ✓ ISEE più basso;
- ✓ In caso di pari ISEE o in assenza dello stesso sarà considerato il protocollo in ordine di arrivo.

Art. 20

Norme sanitarie

Ogni bambino al momento della comunicazione dell'ammissione al servizio dovrà risultare in regola con il calendario vaccinale e dovrà produrre il certificato di avvenuta vaccinazione entro la data di inserimento.

Gli operatori del servizio debbono provvedere ad avvisare tempestivamente i familiari per allontanare al più presto il bambino che presenta malessere acuto.

Il personale educativo è autorizzato ad allontanare cautelativamente il bambino dal nido affidandolo ai genitori nei seguenti casi:

- a) febbre (temperatura superiore ai 37,5°);
- b) diarrea;
- c) vomito insistente;
- d) affezioni gravi delle vie respiratorie (rinite mucopurulenta, tosse insistente, episodi asmatici, etc ...);
- e) pediculosi accertata dal Servizio Sanitario;
- f) eruzioni cutanee a tipo esantematiche;
- g) secrezioni mucopurulente congiuntivali;
- h) pianto reiterato insolito e non motivato.

Quando risulti necessario allontanare il bambino, il personale educativo avverte i genitori che sono obbligati a provvedervi tempestivamente. I genitori, pertanto, devono fornire al personale del nido un recapito telefonico che consenta in qualunque momento della permanenza al nido del bambino/a di rintracciarli o di rintracciare altre persone disponibili. Qualora i genitori non siano rintracciabili, il personale del nido, in considerazione della gravità del caso, provvederà ad accompagnare il bambino al Pronto Soccorso. Tale prassi sarà adottata anche in caso di emergenza sanitaria di altra natura. In tali circostanze è importante che il bambino venga fatto visitare dal Pediatra di famiglia per la diagnosi e le cure del caso. Per un'adeguata prevenzione e controllo delle infezioni, si dovranno sempre predisporre idonee misure di profilassi; ciò è possibile soprattutto se i genitori collaborano con il personale del nido, tenendo il bambino lontano dalla comunità per almeno 48 ore da quando è stato allontanato.

I genitori devono comunicare tempestivamente il motivo dell'assenza del proprio bambino, particolarmente quando possa trattarsi di malattia infettiva diffusiva, al fine di consentire l'attuazione sollecita di opportune misure profilattiche.

In proposito, si precisa, che sul BURC n. 53 del 25 luglio è stata pubblicata la legge regionale n. 13 del 25/07/2024 che abolisce il certificato medico per la riammissione a scuola oltre i cinque giorni di assenza, di cui all'articolo 42, comma 6, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518.

La legge suddetta cita testualmente all'art. 9 comma 1: *“Per favorire la semplificazione amministrativa in materia igienico-sanitaria nell'ambito scolastico nella Regione Campania è abolito l'obbligo di presentazione dei certificati*

medici per la riammissione oltre cinque giorni di assenza di cui all'articolo 42, comma 6, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518 (Regolamento per l'applicazione del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, relativo ai servizi di medicina scolastica), salvo quanto previsto dai provvedimenti adottati, a livello nazionale o locale, per fronteggiare le malattie infettive e diffuse in attuazione della normativa vigente". L'abolizione prevista dal presente articolo riguarda le scuole di ogni ordine e grado, comprese quelle dell'infanzia e asili nido.

Tanto premesso, si specifica che tutte le tipologie di assenza per malattia, prevedono un'autocertificazione da parte del genitore in cui assume fondamentale valenza l'esercizio personale del senso di responsabilità.

Pertanto, si consiglia di non fare rientrare il bambino a scuola in condizioni di salute non idonee, con sintomatologia ancora in corso.

Quando l'assenza non sia dovuta a malattia del bambino, ma ad altri motivi, i genitori devono preventivamente avvertire il personale del nido, indicando l'esatto periodo di assenza previsto.

Il personale che opera nelle strutture non può somministrare ai bambini medicinali, neanche farmaci da banco, farmaci omeopatici, estratti naturali o altro.

Sono ammessi esclusivamente i farmaci salvavita: questi ultimi possono essere somministrati dal personale educativo solo previa certificazione medica attestante la necessità di somministrazione di farmaci salvavita e Piano terapeutico redatto dal MMG/Pediatra di libera scelta. Andranno dettagliatamente riportate: Nome commerciale del/i farmaco/i salvavita, descrizione dell'evento che richiede la somministrazione del/i farmaco/i, modalità di somministrazione del/i farmaco/i, dose da somministrare, modalità di conservazione del/i farmaco/i; durata della terapia. Sarà cura dei genitori o degli esercenti la responsabilità genitoriale provvedere alla fornitura, all'adeguato rifornimento e/o sostituzione dei farmaci anche in relazione alla loro scadenza, consapevoli che in caso di farmaco scaduto questo non potrà essere somministrato.

I bambini frequentanti il micro-nido devono seguire una dieta adeguata all'età; in caso di bambini con patologie (allergie, intolleranze alimentari) queste devono essere documentate dal medico specialista che certificherà il problema.

Per ciò che riguarda lesioni della cute secernenti, è necessario che la parte interessata venga tenuta coperta; per lesioni di sospetta o accertata origine batterica o virale, si deve prevedere l'allontanamento del bambino nel periodo acuto dell'infezione.

Per alcune patologie intestinali, come infezioni batteriche o parassitose, sono utili esami delle feci dopo l'esecuzione della eventuale terapia.

Il personale del nido è, pertanto, autorizzato a non accogliere i bambini che siano sprovvisti del certificato richiesto e compilato dal medico in ogni sua parte.

Nel caso di rientro subito dopo una diagnosi di: ustione, trauma, frattura, lussazione, ecc., per cui il bambino è obbligato a portare, durante le ore di frequenza, ingessatura, tutore rigido o altro ausilio terapeutico, il bimbo potrà essere accolto purché non sussistano serie controindicazioni rispetto alle attività normalmente svolte al nido, ed i genitori dovranno firmare una liberatoria.

Art.21

Quota di compartecipazione alla spesa

La quota di partecipazione alla spesa per il funzionamento del Servizio a carico delle famiglie fruienti, viene annualmente determinata dal Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Consortile secondo i criteri previsti dalla legislazione vigente.

Entro 10 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria, gli aventi diritto sono tenuti al versamento di una cauzione più una quota anticipata di un bimestre a titolo di caparra confirmatoria. Tali importi corrispondono allo scaglione di ISEE di appartenenza (vedi tabella).

La cauzione sarà detratta dal pagamento dell'ultimo bimestre dell'anno educativo salvo i casi di dismissione d'ufficio.

Il mancato versamento della quota di cauzione comporterà l'esclusione dalla graduatoria e l'utente sarà considerato rinunciatario del servizio, anche nel caso di bambino/a già frequentante il micro nido.

Le quote mensili stabilite per il "tempo pieno" includono il pranzo; pertanto, coloro che al momento dell'iscrizione hanno fatto richiesta del tempo pieno, indipendentemente dalla fruizione o meno della mensa, la retta mensile dovrà essere versata **integralmente**.

Le quote di compartecipazione devono essere versate entro il quinto giorno del mese successivo al bimestre di riferimento, presso la banca tesoriere dell'Azienda. Il mancato versamento di un bimestre nei termini sopra indicati autorizza l'Azienda a sospendere l'erogazione del Servizio. L'azienda provvederà a trasmettere un sollecito scritto e, nel caso in cui entro 5 gg da detto sollecito non perverrà il pagamento, l'utente sarà considerato rinunciatario del servizio.

Le quote di compartecipazione per i micro nidi sono così definite:

QUOTA MENSILE RESIDENTI DA PAGARE IN BASE AL REDDITO ISEE				
FASCIA	REDDITO ISEE	QUOTA MENSILE TEMPO PIENO	QUOTA MENSILE TEMPO PARZIALE	QUOTA DI CAUZIONE (50% della quota del tempo pieno)
I	Da 0 a 6.000 €	55 €	38,50 €	27,50 €
II	Da 6.000,01 a 12.000 €	110 €	77,00 €	55,00 €
III	Da 12.000,01 a 24.000 €	165 €	115,50 €	82,50 €
IV	Da 24.000,01 a 34.000 €	275 €	192,50 €	137,50 €
V	Oltre 34.000	385 €	269,50 €	192,50 €

La quota di partecipazione alla spesa per il funzionamento del Servizio a carico delle famiglie non residenti è aumentata del 30%:

QUOTA MENSILE NON RESIDENTI DA PAGARE IN BASE AL REDDITO ISEE				
FASCIA	REDDITO ISEE	QUOTA MENSILE TEMPO PIENO	QUOTA MENSILE TEMPO PARZIALE	QUOTA DI CAUZIONE (50% della quota del tempo pieno)
I	Da 0 a 6.000 €	71,50 €	55,00 €	35,75 €
II	Da 6.000,01 a 12.000 €	143 €	110 €	71,00 €
III	Da 12.000,01 a 24.000 €	214,50	165 €	107,25 €
IV	Da 24.000,01 a 34.000 €	357,50 €	275 €	178,75 €
V	Oltre 34.000	500,50€	385 €	250,25 €

Le quote mensili si riferiscono al tempo pieno e includono il pranzo. Le stesse sono ridotte del 30% per il tempo parziale senza pranzo.

In caso di dichiarazione ISEE con redditi pari a zero, per l'attribuzione del punteggio l'interessato è tenuto a presentare dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante le fonti di sostentamento del nucleo familiare. In ogni caso l'Azienda Speciale Consortile B02 si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese, anche attraverso la collaborazione della Guardia di Finanza.

È possibile richiedere un periodo di sospensione della frequenza per un tempo prolungato solo se adeguatamente motivato e certificato dal medico pediatrico e solo nel caso in cui la lista di attesa sia esaurita. In tal caso è fatto obbligo pagare la retta spettante anticipatamente per tutto il periodo di sospensione, senza diritto di riduzione. In difetto l'utente sarà considerato rinunciatario del servizio anche nel caso di bambino/a già frequentante il micro nido.

In caso di passaggio da part time a full time e/o viceversa, la richiesta deve essere presentata utilizzando apposita modulistica, con decorrenza dal mese successivo alla data di presentazione dell'istanza. Tali richieste saranno oggetto di valutazione e potranno essere accolte per un massimo di 2 variazioni per anno educativo, ove non pregiudichino l'organizzazione del servizio.

Art. 22

Riduzioni

La quota di partecipazione a carico dell'utente è ridotta nei seguenti casi:

- riduzione del 50% sulla retta mensile: Assenza per malattia per un periodo superiore a 20 giorni consecutivi (comprensivi di sabato, domenica ed eventuali giorni festivi infrasettimanali) nel mese, documentata da adeguata certificazione medico pediatrica precisando la data di inizio e di fine della malattia;
- riduzione del 50% sulla retta mensile: qualora il nido dovesse funzionare in orario antimeridiano senza refezione per l'intero mese o per almeno 15 giorni di attività didattiche educative (comprensivi di sabato, domenica ed eventuali giorni festivi infrasettimanali);
- riduzione del 50% sulla retta mensile: la quota a carico delle famiglie sarà ridotta del 50% delle rispettive tariffe qualora il servizio non venga erogato per almeno 10 giorni di attività didattiche educative (comprensivi di sabato, domenica ed eventuali giorni festivi infrasettimanali) per motivi non legati al calendario scolastico;

- riduzione del 30% sulla retta mensile per assenza superiore ai 14 giorni (consecutivi comprensivi di sabato, domenica ed eventuali giorni festivi infrasettimanali) nel mese e documentata da adeguata certificazione medico pediatrica precisando la data di inizio e di fine della malattia;
- Per ricovero ospedaliero si applica la riduzione del 50% della retta giornaliera dovuta, indipendentemente dal numero dei giorni e previa esibizione del certificato rilasciato dall'Ospedale;
- Per assenze prolungate o per ritiro minore, i genitori o coloro che sono legalmente tenuti al mantenimento del minore, l'utente è tenuto al pagamento dell'intera retta fino alla data di rinuncia al servizio.
- In caso di rinuncia al servizio da parte dell'utente, nei primi giorni di avvio delle attività del nido, l'Azienda si riserva di trattenere la cauzione e il pagamento della retta fino alla data di rinuncia al servizio.

Art. 23

Accettazione del Regolamento

La materiale fruizione del servizio di nido d'infanzia comporta l'integrale ed incondizionata accettazione di tutte le disposizioni di cui al presente Regolamento.

Art. 24

Rinvio

Per quant'altro non previsto nel presente regolamento si fa riferimento alla legislazione vigente in materia.